

## IMPOSTE SUL REDDITO

---

### ***Oneri detraibili: tracciabilità garantita anche dai mezzi di pagamento alternativi***

di Lucia Recchioni



Come noto, dal **1° gennaio 2020** la **detraibilità**, prevista nella misura del **19%**, degli oneri di cui all'[articolo 15 Tuir](#) e in altre disposizioni normative, è **subordinata**, ai sensi dell'**articolo 1, comma 679 della Legge di bilancio 2020**, all'**effettuazione del pagamento mediante "versamento bancario o postale"** ovvero mediante i **sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 D.Lgs. 241/1997**, il quale fa riferimento a **carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari** ovvero **"altri sistemi di pagamento"**.

L'indicazione, contenuta nella richiamata disposizione normativa, circa gli **altri mezzi di pagamento tracciabili** ammessi per aver diritto alla detrazione **deve essere intesa come esplicativa e non esaustiva**. Gli **"altri mezzi di pagamento"** sono quindi **tutti quelli che garantiscono "la tracciabilità e l'identificazione del suo autore al fine di permettere efficaci controlli da parte dell'Amministrazione Finanziaria"**.

Sono questi, in estrema sintesi, i **chiarimenti offerti dall'Agenzia delle entrate** con la [risposta all'istanza di interpello n. 230](#), pubblicata ieri, 29 luglio.

Il caso, in particolare, si concentra sulla **detraibilità delle spese** sostenute mediante alcuni **mezzi di pagamento alternativi che consentono il pagamento tramite *smartphone***.

Nello specifico **il servizio è gestito da un istituto di moneta elettronica e richiede l'apertura di un *account*, collegato al proprio conto corrente bancario**.

**Tramite un'app**, quindi, **inserendo l'Iban del suddetto conto corrente bancario e il numero di telefono**, possono essere effettuate **transazioni di denaro senza carta di credito o di debito e senza necessità di un dispositivo dotato di tecnologia NFC**.

Ogni **account** è **legato a uno specifico utente** e a uno **specifico dispositivo mobile**; tutti i pagamenti sono inoltre **tracciati**, essendo le **ricevute disponibili nella sezione del profilo dell'applicazione**.

Alla luce di quanto appena esposto, dunque, l'Agenzia delle entrate ha riconosciuto la possibilità di **considerare detraibili le spese sostenute tramite questo strumento di pagamento**: *“trattandosi di un mezzo di pagamento emesso da un **istituto di moneta elettronica riconosciuto**, collegato a dei **conti correnti bancari** che individuano univocamente sia i soggetti che prelevano il denaro, sia i soggetti a cui il denaro viene accreditato, si ritiene che **tale mezzo di pagamento possa soddisfare i requisiti di tracciabilità stabiliti dall'articolo 1, comma 679, della legge di stabilità del 2020**, solo se dalle rilevazioni contabili del conto corrente della banca, a cui l'Istituto di moneta elettronica è collegato, o dalle transazioni della app stessa sia **possibile garantire la tracciabilità e l'identificazione dell'autore del pagamento al fine di permettere efficaci controlli da parte dell'Amministrazione Finanziaria**”.*

Stante la precisata **detraibilità delle spese**, l'Agenzia delle entrate, sempre con la stessa risposta ad istanza di interpello ha inoltre precisato che, **in caso di controlli**, il contribuente dovrà esibire agli Uffici i seguenti documenti:

- **il documento fiscale che attesti l'onere sostenuto,**
- **l'estratto del conto corrente della banca** a cui l'istituto di pagamento si è collegato, se riporta tutte le informazioni circa il beneficiario del pagamento e, nel caso da tale documento non si evincano tutte le informazioni necessarie, anche la **copia delle ricevute dei pagamenti presenti nell'app**.

Gli stessi documenti dovranno conseguentemente essere **consegnati anche ai Caf o ai professionisti abilitati per l'apposizione del visto di conformità**.